



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 4 del 09 ottobre 2025

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14

settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010087.19-05-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0009176.07-05-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009915.16-05-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009460.12-05-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010086.19-05-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009512.12-05-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009368.09-05-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009730.14-05-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009511.12-05-2025;

- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009783.14-05-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010191.20-05-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009510.12-05-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010890.28-05-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009593.13-05-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008712.30-04-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009150.07-05-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009732.14-05-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010192.20-05-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009457.12-05-2025;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010654.23-05-2025;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009917.16-05-2025;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010891.28-05-2025;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009784.14-05-2025;
- 24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009299.09-05-2025;
- 25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009374.09-05-2025;
- 26) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009474.12-05-2025;
- 27) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009458.12-05-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 9 ottobre 2025, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010087.19-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. La ricorrente non si è fatta parte diligente comunicando in tempo utile al Cpl l'impossibilità di recarsi all'appuntamento e la documentazione prodotta non può essere ritenuta idonea a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0009176.07-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Si ritiene valida la giustificazione addotta in sede di presentazione del ricorso. L'autocertificazione prodotta essendo su carta intestata del Centro per l'Impiego e datata il giorno successivo alla convocazione risulta prodotta nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009915.16-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate attraverso mail/sms, utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dal ricorrente al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. L'assenza all'appuntamento oggetto della prima convocazione non risulta giustificata non avendo il ricorrente prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009460.12-05-2025, il Comitato, in considerazione del decesso del ricorrente, ritiene il ricorso non valutabile.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010086.19-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito indirizzo inesistente e destinatario sconosciuto. Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è corretto, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. In particolare, nel caso di notifiche con esito "trasferito" o "sconosciuto", il Comitato ritiene che il Cpl possa effettuare una seconda notifica o, se possibile, completare la stessa con altre modalità in quanto non si ritiene possibile far ricadere sul cittadino le conseguenze di un eventuale disservizio del sistema postale, considerato anche, nel caso di specie, il perfezionamento della consegna della seconda raccomandata relativa alla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009512.12-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Avendo ottenuto l'anticipo della NASpl da parte dell'INPS a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità, il ricorrente, non era più soggetto alla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 150/2015.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009368.09-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Sia la prima che la seconda convocazione effettuata dal Cpl a mezzo raccomandata AR risultano correttamente consegnate. Il ricorrente non si è presentato agli appuntamenti e non ha prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009730.14-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente, senza giustificato motivo, alla convocazione del 30/01/2025. La convocazione notificata mediante raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata alla destinataria, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. L'assenza all'appuntamento oggetto della prima convocazione non risulta giustificata non avendo il ricorrente prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009511.12-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Avendo ottenuto l'anticipo della NASpl da parte dell'INPS a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità, il ricorrente, infatti, non era più soggetto alla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 150/2015.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009783.14-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Considerato che la ricorrente, in sede di presentazione di domanda NASpl, ha indicato quale contatto anche un indirizzo PEC (validato), si ritiene che il Cpl avrebbe dovuto notificare la convocazione tramite quest'ultimo e pertanto si ritiene valida la motivazione adottata dalla ricorrente in sede di presentazione ricorso.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010191.20-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Le ragioni addotte dalla ricorrente non possono ritenersi accoglibili in quanto non ha prodotto nei modi e nei tempi prescritti documentazione a supporto di quanto rappresentato (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009510.12-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Dalla documentazione in atti, è chiara la volontà e l'interesse della ricorrente di seguire il percorso formativo, come si evince dagli scambi della stessa con il Cpl e con l'ente di formazione nonché dalla compilazione del modulo di iscrizione.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010890.28-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

L'assenza all'appuntamento concordato in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato

non risulta giustificata non avendo il ricorrente prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009593.13-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Pur rilevando che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, notificata alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta, la stessa non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl per il giorno 20/11/2024 in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito "destinatario sconosciuto". Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è corretto, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Nel caso di notifiche tramite posta con esito "trasferito" o "sconosciuto", il Comitato ritiene che il Cpl possa effettuare una seconda notifica o, se possibile, completare la stessa con altre modalità in quanto non si ritiene possibile far ricadere sul cittadino le conseguenze di un eventuale disservizio del sistema postale, considerato anche, nel caso di specie, il perfezionamento della consegna della seconda raccomandata relativa alla notifica del provvedimento sanzionatorio

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008712.30-04-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

In considerazione della mancanza della ulteriore documentazione richiesta al Cpl in fase di istruttoria si ritiene valida la motivazione addotta dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009150.07-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non ha prodotto nei termini previsti la documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009732.14-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

In esito ai controlli effettuati dal Cpl in Banca Dati Percettori Inps, la NASpl della ricorrente risultava ancora attiva alla data dell'evento che ha generato l'applicazione della condizionalità. La ricorrente non si è fatta parte diligente comunicando in tempo utile al Cpl l'impossibilità di recarsi all'appuntamento e non ha prodotto documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150")

allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010192.20-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Si ritiene valida la giustificazione addotta dal ricorrente e si ritiene che la stessa sia stata prodotta nei termini previsti e che solo per mero errore materiale nella digitazione dell'indirizzo mail non sia pervenuta al Cpl.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009457.12-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che la ricorrente aveva presentato domanda di anticipazione della NASpl, giacché, come evidenzia la stessa ricorrente in sede di presentazione del ricorso, alla data che ha generato l'evento di condizionalità la domanda di anticipazione NASpl era ancora in fase di istruttoria. Pertanto, l'assenza all'appuntamento concordato per la sottoscrizione del Patto di Servizio non risulta giustificata non avendo la ricorrente prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010654.23-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti si rileva che il provvedimento sanzionatorio adottato si riferisce ad una domanda NASpl non più in essere alla data dell'evento che ha generato l'inadempienza (13/03/2025).

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009917.16-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

In considerazione della restituzione al mittente per compiuta giacenza della raccomandata di convocazione e tenuto conto che il provvedimento sanzionatorio, notificato alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stato regolarmente ricevuto dalla destinataria, la consegna si intende perfezionata, pertanto, valida e produttiva di tutti gli effetti legali che ne conseguono. L'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010891.28-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non ha prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso si

ritengono non accoglibili.

23) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009784.14-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente nonostante fosse a conoscenza degli obblighi e delle conseguenze sanzionatorie in caso di inottemperanza alla condizionalità non ha prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La motivazione addotta a supporto della richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio non si ritiene accoglibile in quanto non riconducibile ai casi di giustificato motivo individuati dalla normativa di riferimento.

24) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009299.09-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La documentazione medica prodotta dalla ricorrente a supporto della richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio non si ritiene accoglibile in quanto riferibile ad un esame effettuato in data successiva rispetto al giorno di convocazione e non consente di attestare che lo stato di salute rappresentato fosse in essere alla data dell'appuntamento presso il Cpl (Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi, allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

25) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009374.09-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Pur rilevando il tentativo della ricorrente di giustificare le assenze, tentativo fallito a causa di un errore materiale nella digitazione dell'indirizzo mail dell'ente formativo, la documentazione inerente l'attività di stage indica un totale di 80 ore di tirocinio da effettuarsi dal 03/02/2025 al 20/06/2025 senza specifica della distribuzione delle ore nelle singole giornate e pertanto non attestante l'effettiva impossibilità della ricorrente alla partecipazione alle attività formative calendarizzate (Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi, allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

26) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009474.12-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Dalla documentazione acquisita agli atti non si ha evidenza della comunicazione inerente il cambio di residenza che la ricorrente afferma di aver inviato al Centro per l'impiego, né si ha evidenza di alcuna comunicazione indirizzata ad INPS relativa al cambio residenza e/o domicilio. In mancanza di tale informazione, il Cpl ha provveduto a inviare la convocazione e il provvedimento sanzionatorio, con contestuale nuova convocazione, all'indirizzo fornito dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda NASpl. Si evidenzia che tali comunicazioni risultano consegnate alla destinataria. La ricorrente non si è fatta parte diligente comunicando in tempo utile al Cpl il proprio cambio di residenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

27) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009458.12-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dal lavoratore. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. La presentazione del ricorso ex art. 21, comma 12, d.lgs. n. 150/2015 a seguito della notifica del provvedimento di decurtazione, dimostra, peraltro, che la notifica al domicilio fissato ha conseguito il proprio scopo. Il ricorrente non si è fatta parte diligente comunicando in tempo utile al Cpl l'impossibilità di recarsi all'appuntamento e non ha prodotto documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010087.19-05-2025 respinto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0009176.07-05-2025 accolto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009915.16-05-2025 respinto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009460.12-05-2025 non valutabile;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010086.19-05-2025 accolto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009512.12-05-2025 accolto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009368.09-05-2025 respinto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009730.14-05-2025 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009511.12-05-2025 accolto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009783.14-05-2025 accolto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010191.20-05-2025 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009510.12-05-2025 accolto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010890.28-05-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009593.13-05-2025 accolto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008712.30-04-2025 accolto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009150.07-05-2025 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009732.14-05-2025 respinto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010192.20-05-2025 accolto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009457.12-05-2025 respinto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010654.23-05-2025 accolto;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009917.16-05-2025 respinto;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010891.28-05-2025 respinto;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009784.14-05-2025 respinto;
- 24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009299.09-05-2025 respinto;
- 25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009374.09-05-2025 respinto;
- 26) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009474.12-05-2025 respinto;
- 27) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009458.12-05-2025 respinto.

Il Comitato delibera

- l'approvazione delle modifiche apportate al "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" (Allegato 1 alla presente Delibera);
- l'approvazione delle modifiche apportate alle "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015" (Allegato 2 alla presente Delibera);
- l'approvazione del verbale n. 4 del 23 settembre 2025;
- l'approvazione del verbale n. 5 del 29 settembre 2025.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 9 ottobre 2025.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi



Firmato digitalmente da TEMUSSI
MASSIMO
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.

**Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di
condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015**

Articolo 1

Fonti normative e Funzioni

1. Il presente documento stabilisce il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità (di seguito Comitato), di cui all'art. 21, comma 12 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, istituito in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale prot. n. 0000409 del 14 novembre 2024.
2. Il Comitato si pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Centro per l'Impiego, ai sensi dell'articolo 21, comma 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di un'apposita segreteria assicurata, da personale in servizio presso la Divisione V del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione (DGPoliticheAttiveLavoroDiv5@lavoro.gov.it) e si pronuncia sulla base di una istruttoria condotta da tale struttura amministrativa

Articolo 2

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, in caso di sua assenza, dal membro supplente di detto Ministero.
2. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese e, in ogni caso, qualora lo richiedano un terzo dei suoi componenti, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti della richiesta.
3. Le riunioni si tengono di norma in videoconferenza nel giorno e nell'ora indicati di volta in volta nella convocazione. I componenti invitati a partecipare alle riunioni saranno considerati presenti purché il Presidente possa accertarne l'identità personale. Laddove se ne rilevi l'opportunità e/o la necessità la riunione può tenersi in presenza a Roma, all'indirizzo, nel giorno e all'ora indicati nella convocazione. I componenti che non potranno partecipare in presenza sono autorizzati a partecipare alla riunione in videoconferenza.

4. La segreteria del Comitato convoca ciascuna riunione inviando per posta elettronica a tutti i componenti (effettivi e supplenti) un avviso scritto all'indirizzo specificato nell'atto della nomina di ciascun membro.
5. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, sulla base dei ricorsi pervenuti e dei punti oggetto di discussione, dandone comunicazione ai componenti del Comitato, con le modalità illustrate di seguito.
6. L'avviso di convocazione, unitamente al pertinente ordine del giorno, sarà inviato ai componenti (effettivi e supplenti) almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione. Una scheda istruttoria sintetica e la documentazione pertinente sarà inviata ai componenti cinque giorni lavorativi prima della riunione in questione. Tuttavia, in caso di urgenza, la riunione potrà essere convocata con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi.
7. I componenti del Comitato, ivi compresi i membri della segreteria, sono autorizzati a trattare i dati personali dei ricorrenti limitatamente alle finalità per il regolare espletamento delle attività del Comitato stesso. A tal fine, sono autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali nei limiti delle funzioni operative loro attribuite e si impegnano ad agire nel pieno rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nonché secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale.
8. Ogni singolo componente può avanzare al Presidente motivata richiesta di documentazione suppletiva, su specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno. Tale documentazione verrà fornita, oltre che al richiedente, anche agli altri componenti del Comitato.
9. È ammesso aggiungere punti all'ordine del giorno direttamente durante la riunione con il consenso di tutti i componenti presenti alla riunione.
10. I componenti del Comitato svolgono la propria attività a titolo gratuito.
11. Il mandato di ciascun componente del Comitato ha durata triennale decorrente dal 14 novembre 2024, data di registrazione del DD prot. n. 0000409 del 14 novembre 2024 costitutivo del Comitato.

Articolo 3

Partecipazione alle sedute

1. In casi particolari, il Presidente, anche su richiesta di uno dei membri del Comitato, può invitare soggetti esterni, salvo parere contrario del Comitato stesso.
2. I componenti del Comitato che sono impossibilitati a prendere parte a una riunione informano preventivamente la segreteria del Comitato e il membro supplente almeno

ventiquattro ore prima della riunione medesima, ai fini della partecipazione del membro supplente, che esercita il diritto di voto, salvo i casi di forza maggiore, nei quali il componente supplente partecipa alla riunione con diritto di voto senza necessità di preavviso.

Articolo 4

Incompatibilità

1. Ai fini dell'incompatibilità personale si applicano le norme del Codice civile.
2. In tal caso il componente del Comitato deve rendere nota la propria incompatibilità, con dichiarazione espressa da inserire a verbale e deve abbandonare la videoconferenza durante la discussione e la votazione dei singoli argomenti. Analogamente, nel caso la riunione sia tenuta in presenza il componente dovrà allontanarsi dalla sala della riunione.
3. La situazione di incompatibilità deve essere resa nota agli interessati con dichiarazione da inserire nel verbale della riunione.
4. Ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il componente che, dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di incompatibilità, abbandona momentaneamente la videoconferenza e/o la sala della riunione in caso di riunione tenuta in presenza.
5. Anche i soggetti esterni al Comitato, eventualmente invitati alla riunione, devono abbandonare la videoconferenza e/o la sala della riunione in caso di riunione tenuta in presenza qualora vengano a trovarsi nella medesima situazione.

Articolo 5

Riunione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno 7 (sette) componenti del Comitato. La verifica del numero legale è effettuata del Presidente all'inizio di ogni riunione.
2. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume le discussioni.
3. Se nel giorno stabilito per la riunione, all'ora prefissata, non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, trascorsi 15 minuti, proclama deserta la riunione e la rinvia ad altro giorno, nel rispetto delle modalità di convocazione definite dal presente Regolamento.
4. Quando la riunione non può aver luogo per mancanza del numero legale, ne è redatto verbale, che indicherà il nome degli intervenuti, quello degli assenti e l'ora in cui è proclamata deserta la riunione.

Articolo 6

Votazione

1. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti non incompatibili presenti alla riunione.
2. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, il ricorso è respinto.
3. In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni, prevale il voto del Presidente.
4. Le votazioni avvengono normalmente per appello nominale.
5. Qualora non si disponga agli atti di elementi sufficienti per deliberare su un ricorso, o su una questione posta all'ordine del giorno, può essere disposto dal Comitato un supplemento di istruttoria. In tal caso, il termine del procedimento si intende sospeso finché il Comitato entri in possesso delle necessarie integrazioni.

Articolo 7

Procedura di consultazione scritta

1. Nei casi di urgenza motivata, la Presidenza può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato.
2. Il ricorso alla procedura di consultazione può essere adottato esclusivamente per l'approvazione definitiva di documenti relativi ad aspetti procedurali interni (es. regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, modalità di presentazione dei ricorsi, criteri di valutazione dei ricorsi, etc.) già approvati in prima lettura dal Comitato riunito in seduta plenaria, ai fini dell'adozione di tali documenti con apposita delibera del Comitato.
3. Tale procedura non può essere adottata in nessun caso per l'esame e la valutazione dei ricorsi pervenuti al Comitato.
4. I documenti da sottoporre all'esame e approvazione mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, che esprimono per iscritto il loro parere entro cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.
5. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un membro del Comitato vale quale assenso.
6. La decisione relativa alla procedura di consultazione scritta è assunta con il consenso della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
7. La Presidenza informa il Comitato dell'esito della procedura.

Articolo 8

Verbale

1. Il verbale della riunione è redatto, a cura della Segreteria, riportando, in forma sintetica, i passi fondamentali della discussione nonché i fatti avvenuti.
2. La riunione è registrata. La registrazione della riunione e gli appunti costituiscono mezzi per la redazione del processo verbale e restano conservati agli atti della segreteria incardinata presso la segreteria del Comitato fino alla data della sua approvazione.
3. Il verbale deve contenere l'intestazione dell'organo, la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, la procedura e l'esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti richiedano che siano espressamente riportate.
4. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato nella successiva riunione.
5. La bozza del verbale deve pervenire a tutti i componenti non meno di due giorni prima della riunione in cui lo stesso è sottoposto all'approvazione.
6. Il verbale e gli atti preparatori delle deliberazioni sono riservati, di essi può essere data copia all'esterno soltanto nei casi previsti dall'ordinamento.

Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

Si forniscono di seguito una serie di indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015.

1) Normativa

Il ricorso avverso il provvedimento del Centro per l'impiego, previsto dall'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015, è un ricorso gerarchico improprio, giacché lo stesso viene presentato ad un organo (MLPS) che non è gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto, cioè il Centro per l'impiego. La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

2) Tempistica di presentazione del ricorso al Comitato

La persona che ha ricevuto dal Centro per l'impiego uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola, ricorso, sia per motivi di legittimità sia per motivi di merito. Il provvedimento del Centro per l'Impiego deve contenere l'informazione circa la possibilità, per l'interessato, di ricorrere al Comitato per la condizionalità, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, d.lgs. 150/2015, entro trenta giorni, o al TAR, territorialmente competente. Dovrà, altresì, essere data informativa sulle modalità di presentazione del ricorso al Comitato secondo quanto previsto nel presente documento.

3) Modalità di presentazione del ricorso e di trasmissione della documentazione

Il ricorso è presentato mediante posta elettronica certificata, inviando il medesimo all'indirizzo PEC ricorsi.condizionalita@pec.lavoro.gov.it, o tramite raccomandata A/R all'indirizzo: "Comitato per i ricorsi di condizionalità c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Divisione 5, Via di San Nicola da Tolentino n. 1, 00187 Roma". Il Comitato comunica con i ricorrenti esclusivamente mediante posta elettronica, utilizzando quale riferimento quella inserita nell'apposita procedura/istanza, ovvero quella utilizzata per l'invio del ricorso.

Il Comitato, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso, gli interessati possono presentare al Comitato, con le medesime modalità sopra descritte, eventuali deduzioni e documenti. Il Comitato si riserva di disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Il Comitato motiva la propria decisione e comunica la stessa al ricorrente, al Centro per l'impiego e ad eventuali altri soggetti interessati, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria.

4) Documentazione

Il ricorso va presentato secondo il modello: "All.3 - Modulo ricorsi condizionalità" e deve essere accompagnato da fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità.

Al ricorso può, inoltre, essere allegata la documentazione ritenuta utile ai fini della definizione del ricorso da parte del Comitato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del provvedimento del Cpl di adozione della sanzione ricevuto dal ricorrente, con indicazione dell'avvenuta notifica da parte del Cpl;
- copia della ricevuta INPS di presentazione domanda NASpl/DIS-COLL;
- copia della documentazione attestante la presenza di giustificato motivo da parte del ricorrente;
- documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione/invio da parte del ricorrente al Cpl della documentazione attestante il giustificato motivo;
- eventuale altra documentazione a supporto del ricorso presentato.

Il Comitato esamina e valuta l'ammissibilità o meno del ricorso esclusivamente sulla base della documentazione pervenuta".

5) Ammissibilità

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 1199/1971, il Comitato, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, il Comitato assegna al ricorrente un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per motivi di legittimità o per motivi di merito, dà comunicazione della decisione al ricorrente, al Cpl e ad eventuali altri soggetti interessati.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 1199/1971, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Comitato adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e il Comitato stesso ne dà comunicazione al ricorrente, al Cpl e ad eventuali altri soggetti interessati. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

6) Accoglimento

Nel caso di accoglimento del ricorso (sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale), il Cpl è chiamato ad aggiornare la situazione della persona, riattivando, nel caso, la DID e la decorrenza dello stato di disoccupazione dando comunicazione alla sede INPS competente dell'esito del ricorso, ai fini dell'adozione degli atti di sua competenza.